TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 23 AGOSTO 1930

Art. 1

Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Venezuela.

Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela, desiderando di regolare le questioni relative all'estradizione dei delinquenti e all'assistenza giudiziaria in materia penale, e di concludere un trattato a questo effetto, hanno nominato loro plenipotenziari:

Sua Maesta' il Re d'Italia:

L'Eccellentissimo signor dottor Antonio Cavicchioni, Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Venezuela;

Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela:

L'Eccellentissimo signor dottor PEDRO ITRIAGO CHACIN, Suo Ministro per le Relazioni Estere;

i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a far ricercare, arrestare e consegnarsi reciprocamente le persone che, imputate o condannate dalla competente autorita' giudiziaria dei due Paesi, per alcuno dei reati indicati nel seguente articolo, si trovino sul territorio dell'altro.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930
Estremi	Legge 9 maggio 1931, n. 517

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-italo-venezuelano-di-estradizione-firmato-a-caracas-il-23/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it